



Comune di San Pietro Vernotico

VERBALE DI GARA: 89767264A3 - AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA APERTA AL MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO CON L. N. 108/2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 9.43 presso gli uffici del Comune di San Pietro Vernotico, siti alla Piazza G. Falcone, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del Comune di San Pietro Vernotico, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta:

Seggio di gara:

COMPONENTE E RUP: TAFURO ADDOLORATA

con l'assistenza in qualità di testimoni dei dipendenti del Comune di San Pietro Vernotico rag. Cristina Acquaviva e dott. Matteo Martella.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara denominata "Tuttogare", attivata dal Comune di San Pietro Vernotico.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. Determinazione n. 1075 del 12/11/2021 è stata indetta procedura Aperta mediante "89767264A3 - AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA APERTA AL MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO CON L. N. 108/2021", dell'importo complessivo di progetto di € 129.613,51 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Martedì - 23 Novembre 2021 - 12:00;
- Inizio operazioni di gara - Mercoledì - 24 Novembre 2021 - 09:00;

DATO ATTO che non sussistono, in capo al componente unico del seggio di gara, situazioni di conflitto d'interesse in attuazione dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli articoli 6 comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013 in relazione al ruolo di Responsabile del Procedimento (RUP) e componente unico del seggio di gara.

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitigli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 2 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	224780 22/11/2021 12:29	05282230720	LADISA SRL
2	225041 23/11/2021 09:47	04465640755	LA FENICE SRL

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, dà atto che non sono presenti rappresentanti delle Ditte concorrenti e procede, alla presenza dei testimoni sopra indicati, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Mercoledì - 24 Novembre 2021 - 09:48	05282230720	LADISA SRL
Mercoledì - 24 Novembre 2021 - 11:15	04465640755	LA FENICE SRL

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 2 offerenti, scaturisce il seguente esito:

Concorrente "LADISA" srl: la documentazione è conforme e la ditta concorrente viene ammessa alla fase successiva di gara

Concorrente "LA FENICE" srl: L'articolo 80, comma 5, lettera c), del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, dispone che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora possano dimostrare, con adeguati mezzi, l'illiceità professionale da cui consegue la non garanzia di integrità ed affidabilità dell'operatore. La lett. c-ter) stabilisce inoltre l'esclusione qualora l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa. Quanto riportato esprime le condizioni che devono essere presenti alternativamente per adottare un provvedimento di esclusione.

Nel caso dell'operatore economico "La Fenice" srl, la documentazione amministrativa prodotta evidenzia che tali condizioni sussistono entrambe, in quanto, per un verso, le dichiarazioni rese dal concorrente documentano l'avvenuta risoluzione per inadempimento di svariati contratti d'appalto, la cui fondatezza risulta peraltro confermata, in alcuni casi (es. Comuni di Nardò e Gallipoli), dai provvedimenti giurisdizionali di primo grado intervenuti nell'anno 2020. Anche la risoluzione intervenuta nell'anno 2018 con il Comune di Marino, se pur riveniente da un accordo transattivo, evidenzia documentalmente i sottostanti rilievi sull'inaffidabilità professionale della Ditta "La Fenice" srl nell'esecuzione dell'appalto, che il Comune committente ha posto esplicitamente a base della determinazione di risoluzione contrattuale.

Per altro verso, in riferimento alle iscrizioni nel Casellario informatico tenuto dall'Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalti, il concorrente dichiara sia nella domanda di partecipazione che nel DGUE quanto segue: "Si precisa che l'iscrizione nel casellario informatico avvenuta con Delibera Anac n. 837 del 26/09/2018 è stata impugnata innanzi al TAR Lazio (ricorso n. 11183 del 2018), il quale con Ordinanza n. 6759/2018 ne ha sospeso l'efficacia". Invero la consultazione del Casellario Anac delle annotazioni riservate non solo non fa cenno alcuno all'Ordinanza di sospensione, ma riporta, in corrispondenza dell'annotazione in questione, la seguente dicitura: "Con Sentenza n. 13537 del 26.11.2019 il TAR Lazio, Sez. I, ha respinto il ricorso dell'o.e. La Fenice avverso la richiesta di annullamento della Delibera ANAC n. 837 del 26.09.2018".

Per i sueposti motivi la Ditta "La Fenice" srl viene esclusa dalla procedura, in quanto le condotte menzionate, tutte collegate all'esercizio dell'attività professionale, vengono ritenute concretamente idonee ad incidere sull'accreditamento del concorrente come operatore complessivamente affidabile per la presente procedura, tanto più se si tiene conto della delicatezza del servizio oggetto di appalto, della fascia di età degli utenti finali e delle possibili implicazioni per la salute degli stessi (Cons. Stato, sez. V, n. 474 del 2020, cit.; sulla nozione essenzialmente atipica di grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6615; 14 aprile 2020, n. 2389; 24 gennaio 2019, n. 586 e 591; sez. IV, 8 ottobre 2020, n. 5967).

In via residuale, si rileva una discordanza tra il contenuto del DGUE, nel quale (Parte II) la Ditta non si qualifica come piccola/media impresa, ed altra dichiarazione personale del legale rappresentante, acclusa alla documentazione amministrativa, nella quale la Ditta dichiara di essere esonerata dalla presentazione dell'impegno al rilascio della cauzione definitiva in quanto piccola e media impresa. Su tale rilevata discordanza non si procede al soccorso istruttorio, in quanto assorbita dall'esclusione della Ditta.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 15.30 e proseguiranno il giorno 25 Novembre 2021 alle ore 9.00 per l'esame delle offerte economiche.

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Seggio di gara:

COMPONENTE E RUP: TAFURO ADDOLORATA

rag. Cristina ACQUAVIVA

dott. Matteo MARTELLA

